



N. 3246/2021

Tribunale di Bologna
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e
libera circolazione cittadini UE

In persona del Magistrato Dott. Andrea Canepa

Nel procedimento tra ex art. 700 c.p.c.:

- con l'Avv. Nazzarena Zorzella;

ricorrente;

contro

- **Ministero dell'Interno** con l'Avvocatura dello Stato di Bologna;
- **Questura di Forlì - Cesena in persona del Questore pro tempore;**

resistenti;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 15 Marzo 2021, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha proposto un'azione ex art. 700 c.p.c. finalizzata ad ottenere l'affermazione del proprio diritto a presentare alla competente Questura una domanda avente ad oggetto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1.2

TUIMM con annullamento o disapplicazione dei provvedimenti 18/1/21 e 11/3/21 della Questura di Forlì .

Ciò in conseguenza di una precedente istanza inoltrata alla Questura alla quale quest'ultima ha risposto affermando che le valutazioni di cui all'art. 19 c. 1 ed 1.1 sarebbero di esclusiva competenza delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale nell' ambito di una formale richiesta asilo e pertanto consigliando di presentare una domanda di richiesta asilo alla Commissione di Forlì - Cesena competente per territorio (cfr. la mail di cui al doc. 2 allegato al ricorso).

Ritiene questo Giudice che il rifiuto di esaminare la domanda opposto dalla parte resistente non sia giuridicamente corretto e che, di conseguenza, debba considerarsi esistente il *fumus boni juris* necessario per l'emissione del richiesto provvedimento urgente.

Il comma 1.2 del suddetto art. 19, al secondo periodo, prevede che il Questore, qualora venga presentata una domanda per il conseguimento di un permesso di soggiorno, laddove sussistano i presupposti indicati dai precedenti commi 1 ed 1.1, previo parere della Commissione Territoriale, rilasci un permesso di soggiorno per protezione speciale; disposizione che, come risulta dalla semplice lettura della stessa, non presuppone in alcun modo che la domanda a seguito della quale il Questore possa rilasciare il permesso per protezione speciale debba avere necessariamente ad oggetto un permesso di natura differente da quest'ultimo. La norma in esame utilizza, al contrario, una formulazione ampia ed onnicomprensiva potendo quindi l'iniziale istanza dell'interessato concernere il rilascio di un qualsiasi titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano senza che debba per forza escludersi proprio il permesso per protezione speciale.

Tale interpretazione, che appare la più conforme al dettato della norma, risulta in un certo qual senso confermata a contrariis dalla circolare del Ministero dell'Interno datata 19 Marzo 2021 la quale, per giungere ad una differente conclusione, si trova costretta ad aggiungere al testo normativo, laddove fa riferimento ad "una domanda

di rilascio di un permesso di soggiorno”, la locuzione “per altro motivo”, in tal modo sovvertendone però lo stesso tenore letterale.

Venendo ai profili inerenti il periculum in mora, va evidenziato come il ricorrente abbia dato prova di avere recentemente svolto attività lavorativa discretamente remunerata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato scaduto in data 19 Febbraio 2021 (cfr. le buste paga di cui ai docc. 7-8 allegati al ricorso); appare quindi verosimile che l’assenza di un titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano abbia impedito il rinnovo del suddetto contratto ed impedisca anche attualmente che il medesimo o altri datori di lavoro possano offrire al ricorrente possibilità lavorative. Può pertanto affermarsi come l’omessa disamina da parte della Questura dell’istanza avanzata dal ricorrente abbia determinato ed ancora determini in capo a quest’ultimo un rilevante immediato pregiudizio alla sua vita privata che giustifica l’adozione del richiesto provvedimento cautelare.

La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

1) Previo annullamento dei provvedimenti 11/34/21 e 18/1/21 del questore di Forlì Cesena, accerta il diritto del ricorrente alla presentazione della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ordinando al Questore di Forlì – Cesena ogni conseguente adempimento.

2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.

Si comunichi.

Bologna, 06 Maggio 2021.

Il Giudice
Andrea Canepa